

## VERBALE DI ACCORDO

per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga ai sensi dell'art. 22 D.L. 18/2020

### INTEGRAZIONE VERBALE DEL 11/01/2021

Oggi, 17/02/2021, in Roma

tra

la Società LINDT & SPRUNGLI RETAIL SRL, con sede legale in Induno Olona (VA), Largo E Bulgheroni 1, codice fiscale e partita IVA n. 03796130122, rappresentata dal Dott. Marco Mossuto procuratore della Società presenti il Dott. Sirio Pari, la Dott.ssa Fulvia Fossati assistiti dall'Avv. Matteo Fusillo e dal Dott. Fabio Bianchi Consulente del Lavoro (di seguito, anche la "Società")

e

le segreterie nazionali della FILCAMS CGIL, della FISASCAT CISL e della UILTUCS, in persona rispettivamente dei Sig.ri Luca De Zolt, Dario Campeotto e Paolo Proietti (di seguito, le "OO.SS.")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "Parti")

#### Premesso che:




- A. le parti in data 11/1/2021 hanno sottoscritto un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 della D.L. 18/2020;
- B. che il suddetto accordo si ritiene integralmente richiamato dal presente accordo integrativo;
- C. che l'INPS con messaggio n. 406 del 29/01/2021 ha aperto la possibilità di presentare le istanze di "cassa COVID" prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021 e che nel medesimo messaggio ha stabilito che le Società pluri localizzate che non hanno ottenuto in passato decreti di autorizzazione ministeriale di cassa in deroga come LINDT & SPRUNGLI RETAIL SRL debbano presentare domanda di autorizzazione nella ordinaria sezione del portale "deroga INPS";
- D. che tale sezione del portale istituzionale non prevede la possibilità di richiedere il pagamento a conguaglio con anticipo del trattamento di cassa da parte del datore di lavoro come concordato dalla parti in data 11/1/2021;



#### tutto ciò premesso le parti concordano

- 1) che se entro il 20/02/2021 non dovessero intervenire modifiche normative atte a consentire anche alla LINDT & SPRUNGLI RETAIL SRL di procedere con il pagamento a conguaglio, la Società procederà con l'istanza come da istruzioni INPS e pertanto i Lavoratori riceveranno il pagamento diretto da parte dell'Istituto;
- 2) al verificarsi delle condizioni di cui al punto 1) che precede la Società mensilmente riconoscerà ai lavoratori sospesi in cassa integrazione, per ogni ora di sospensione, un prestito infruttifero pari a € 4,50 netti;
- 3) il prestito di cui sopra comincerà ad essere recuperato dal mese successivo a quello in cui saranno inviati all'INPS da parte della Società i modelli SR41 con le indicazioni utili all'Istituto per il pagamento dei trattamenti di cassa integrazione spettanti ai singoli Lavoratori;

Letto, confermato e sottoscritto

La Società

Le OO.SS.

